

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Maria Francesca SANTARCANGELO**

**TRIBUNALE DI MATERA - SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**PER:** la sig.ra Mele Maria Antonietta C.F. MLEMNT80S68G786J, nata a Policoro (MT) il 28/11/1980 e residente in Rocca Imperiale (CS) alla via Della Nova 43, rappresentata e difesa dal suo difensore di fiducia **Avv. Maria Francesca Santarcangelo** C.F. SNTMFR82R44G786N, nel cui studio, in Rocca imperiale alla Via Della Nova 20 è elettivamente domiciliato giusta mandato in calce al presente atto, il quale dichiara ai sensi del secondo comma dell'art. 137 c.p.c. I co. di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.mf.santarcangelo@pec.it o presso il numero di fax 0981/1903601.

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Roma (RM) Viale Trastevere 76/a, rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, via Corso XVIII Agosto 46 - 85100 Potenza (PZ)

**NONCHE'**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, via Corso XVIII Agosto 46 - 85100 Potenza (PZ)

**NONCHE'**

**Ambito Territoriale per la Provincia di Matera**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, via Corso XVIII Agosto 46 - 85100 Potenza (PZ)

\*\*\*\*\*

**PREMESSO**

- **CHE** la sig.ra Mele in epigrafe generalizzata presentava domanda di aggiornamento nelle Graduatorie del personale Ata nella provincia di Matera negli anni 2021/2024, nei profili di seguito indicati: 1) collaboratore scolastico CS; 2) assistente amministrativo AA; 3) Assistente tecnico AT [DOMANDA AGG.pdf](#) (doc. 1);

Via Della Nova 20 87074 Rocca Imperiale M.na (CS) Tel/fax 0981/1903601 cell 389/1629561

E-mail [avv.mf.santarcangelo@pec.it](mailto:avv.mf.santarcangelo@pec.it) Cod Fisc. SNTMFR82R44G786N P.IVA 01261240772



- **CHE** la ricorrente concorreva per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), Assistente tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), atteso che munita del titolo di accesso rappresentato dal Diploma conseguito presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "Pitagora" di Policoro, qualifica di Tecnico Abbigliamento e moda, in data 12/07/2000, valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A.", [DIPLOMA.pdf](#) (doc. 2);

- **CHE** la stessa indicava nella domanda ATA triennio 2017/2020, confermata poi nella nuova, relativa al triennio 2021/2024, di aver adempiuto al servizio civile "dopo il conseguimento del titolo/qualifica valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A.", ergo, non in costanza di nomina.

Nel dettaglio il servizio è stato svolto dal 17/02/2004 al 16/02/2005 presso il Comune di Rocca Imperiale (CS) con sede in Via Castello Aragona 36 [ATTESTATO SC.pdf](#) (doc. 3);

- **CHE** intanto, con il Decreto Ministeriale n. 50/21, si è concretizzata la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021- 24. Ebbene, nelle "Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A." (D.M. 50 del 2021, pag. 17, Allegato A) – è stato previsto che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge 8 tra cui il servizio civile) "prestati in costanza di rapporto di impiego" sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica A.T.A., dunque valutati per intero, nei seguenti termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Diversamente, sempre nelle citate "Avvertenze generali" di cui all'Allegato A, è stato sancito che il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati per legge), prestato "non in costanza di rapporto d'impiego", è considerato, dal Ministero, come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali, traducendosi di fatto, ai fini dell'inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

- **CHE** parliamo di una differenza – rispetto al ben più consistente punteggio riconosciuto per il servizio militare e assimilati "in costanza di nomina" – di non poco conto, a fronte della quale l'assistito, ritenendo discriminante ed illegittima la valutazione ridotta del servizio civile "non in costanza di nomina";

-**CHE** alla ricorrente, in particolare, per il triennio 2021-2024 Le veniva riconosciuto, con provvedimento dell'USP di MATERA relativamente al profilo di AA- Assistente amministrativo il seguente punteggio : 13.30 di cui unicamente 0,60 per il servizio civile; relativamente al profilo di AT - Assistente tecnico il seguente punteggio : 8.80 di cui unicamente 0,60 per il servizio civile;

Via Della Nova 20 87074 Rocca Imperiale M.na (CS) Tel/fax 0981/1903601 cell 389/1629561

E-mail [avv.mf.santarcangelo@pec.it](mailto:avv.mf.santarcangelo@pec.it) Cod Fisc. SNTMFR82R44G786N P.IVA 01261240772



relativamente al profilo di CS - Collaboratore scolastico il seguente punteggio : 8.75 di cui unicamente 0,60 per il servizio civile;

**-CHE** tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti e valutando il servizio civile svolto, non in costanza di nomina, in soli 0,6 punti;

**-CHE** alla ricorrente, pertanto, con riferimento a tutti e tre i profili ATA, di Terza fascia, per i quali ha fatto domanda di inserimento in graduatoria ai fini delle supplenze temporanee non è stato riconosciuto il maggior punteggio in virtù del servizio civile svolto che le avrebbe consentito di ottenere un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello determinato dall'USP di Matera.

Ed infatti alla ricorrente andavano riconosciuti 5,4 punti in più rispetto a quelli effettivamente riconosciuti ed in particolare con riferimento: [GRADUATORIA AA.pdf](#) [GRADUATORIA AT.pdf](#) [GRADUATORIA CS.pdf](#)

- Al profilo AA (assistente Amministrativo): punti 18.70 anziché 13.30

- Al profilo AT (assistente tecnico): punti 8.80 anziché 14.20

- Al profilo CS (Collaboratore scolastico): punti 8.75 anziché 14.15;

**-CHE** risulta evidente, il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, ha arrecato (ed arreca) alla ricorrente un grave nocumento in quanto la stessa si è visto, (e si vedrà ancora), scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato, da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore;

**-CHE** l'errato calcolo del punteggio effettivamente spettante alla ricorrente comporta e comporterà, (anche tenuto conto della validità triennale delle graduatorie), certamente la mancata "chiamata" da parte degli Istituti scolastici prescelti in favore di personale con punteggio inferiore a quello effettivamente dovuto alla ricorrente;

**-CHE** i Decreti ministeriali sono del tutto illegittimi e vanno ovviamente disapplicati in quanto si pongono in contrasto con la normativa primaria ed in particolar modo con il comma 7 l'art. 485 del D.Lgs. 297/94, non abrogata, che riconosce una validità, a tutti gli effetti del servizio militare e servizi assimilati espletato. Norma a portata generale che, certamente non può essere oggetto di interpretazione alcuna, ancorché in pejus; ed infatti, nel rispetto della gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come è il Decreto ministeriale impugnato, non può derogare ad una norma di rango superiore (in tal caso il D. Lgs 297/94) tenuto conto che la valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che ragionevolmente il predetto servizio sia stato effettuato dopo

Via Della Nova 20 87074 Rocca Imperiale M.na (CS) Tel/fax 0981/1903601 cell 389/1629561

E-mail [avv.mf.santarcangelo@pec.it](mailto:avv.mf.santarcangelo@pec.it) Cod Fisc. SNTMFR82R44G786N P.IVA 01261240772



il conseguimento del titolo di studio necessario ai fini dell'inserimento della III fascia delle graduatorie ATA per cui vi è causa;

**-CHE** per quanto consta alla ricorrente, risulta che presso tutti gli Istituti scolastici procederanno con le convocazioni di personale con un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante alla ricorrente e pertanto la sig.ra Mele ha interesse a vedersi riconosciuto il maggior punteggio in virtù dei titoli conseguiti ed il servizio prestato;

**-CHE** la ricorrente ha opposto apposita diffida per rivendicare un riconoscimento di punteggio maggiorato, lamentando, tra l'altro, la violazione del Testo Unico delle disposizioni scolastiche.

[diffida e ricevute pec.pdf](#) (doc. 4)

La diffida, tuttavia, non ha sortito alcun effetto; per tale ragione l'odierna A.T.A. si rivolge a codesto Autorevole Giudicante, ai fini dell'accoglimento delle conclusioni che seguiranno e previa disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina” e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire alla ricorrente pari a 6 punti per ogni anno di servizio civile prestato seppure non in costanza di nomina, e conseguente la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti. [Decreto Ministeriale 235 del 1 aprile 2014 - Aggiornamento graduatorie da esaurimento 2014-2017.pdf](#) [Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021 - Graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia 2021-2023.pdf](#) [Decreto Ministeriale 640 del 30 agosto 2017 - Aggiornamento terza fascia graduatorie ATA triennio 2017-2019.pdf](#) (doc.to 5) illustrando i seguenti

## MOTIVI DI DIRITTO

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958 DEL 1986. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, D. LGS. 297/94. RILEVATO ECCESSO DI POTERE, ALL'INTERNO DELLA NORMATIVA MINISTERIALE, NELLA PARTE IN CUI - IN PRESENZA DI UN IDENTICO SERVIZIO MILITARE, SEPPUR SVOLTO “NON IN COSTANZA DI NOMINA” – NON È RICONOSCIUTO PARI PUNTEGGIO.**

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. 50/2021 e dei precedenti DD.MM. nn. 235/2014 e 640/2017 è illegittima e, pertanto va disapplicata perché in contrasto con norme di rango superiore.



Ed infatti la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

Illegittimamente, il D.M. 50/2021 (in linea con i precedenti DM del 2014 e 2017) attribuisce ingiustamente 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva o servizio sostitutivo assimilato svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva servizio o sostitutivo assimilato, svolto in costanza di nomina.

Tanto è stato previsto dall'allegato A, punto A del DM 50/2021 secondo cui: *“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”*;

Difatti, con la riforma del servizio militare di leva, di cui all'art. 20 della legge n. 958/1986, si dispose che il servizio di leva fosse ritenuto, a tutti gli effetti, *“valido per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”*.

Il chiaro tenore letterale della norma, ancor oggi, esplicita la volontà del legislatore di valorizzare i servizi militari (o assimilati) resi senza operare distinzioni a seconda delle singole fattispecie, attraverso l'espressa riconducibilità *“a tutti gli effetti”* al settore pubblico.

Dunque, è stato precisato che il servizio militare debba essere computato come anzianità di servizio, e ciò, si aggiunge, non solo per gli A.T.A., ma per ogni ramo del pubblico impiego.

E ancora, la valutabilità - quale servizio A.T.A. effettivo (punti 6 per annualità) - del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, a prescindere dalla circostanza che sia stato svolto in costanza di nomina o meno, è stata esplicitata dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Difatti, a norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione: *“[...] Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”*.

**Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile d'interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione.**

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui s'inserisce, indicano, univocamente, la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà, con L. n. 226/04) possa pregiudicare l'attività lavorativa - nello specifico, lo svolgimento dell'attività di A.T.A. - necessariamente ritardata per il periodo di leva.

Via Della Nova 20 87074 Rocca Imperiale M.na (CS) Tel/fax 0981/1903601 cell 389/1629561

E-mail [avv.mf.santarcangelo@pec.it](mailto:avv.mf.santarcangelo@pec.it) Cod Fisc. SNTMFR82R44G786N P.IVA 01261240772



Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 52, comma II, della Carta Costituzionale, in virtù della quale “[...] Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici [...]”. Tale articolo non poteva che essere espresso nei termini generali ed astratti, in quanto rivolto a regolare diritti inerenti alla collettività.

**Proprio sulla fattispecie in esame il Consiglio di Stato, che con “sentenza n. 01720/2022 pubblicata in data 10/03/2022, ha accolto la domanda giudiziaria, sancendo che il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. - prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - deve essere valutato per intero (punti 6)”. Per i Giudicanti “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera ... come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici...”. In definitiva, “una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”.**

Sulla questione è intervenuta, con autorevolezza, anche la **Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza emessa dal Presidente, dott. Napoletano Giuseppe, pubblicata in data 02.03.2020, recante n. 5679/20, nell'ambito del ricorso 25472 del 2014.**

In particolare, come da estratto del pronunciamento nomofilattico, ritenuto essenziale: “secondo l'art. 485, comma VII, decreto legislativo 297 del 94, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...”. L'articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma I, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma II che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli...è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”; secondo controparte ministeriale, dal citato comma II, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro

Via Della Nova 20 87074 Rocca Imperiale M.na (CS) Tel/fax 0981/1903601 cell 389/1629561

E-mail [avv.mf.santarcangelo@pec.it](mailto:avv.mf.santarcangelo@pec.it) Cod Fisc. SNTMFR82R44G786N P.IVA 01261240772





*potrebbe essere valutato...Tale interpretazione non è corretta... deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'articolo 2050, che il comma II non si ponga in contrapposizione al comma I, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche servizi di leva, svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma I si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma II ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'articolo 52, comma II, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso, ai fini concorsuali o selettivi; è, dunque, lungo questa linea interpretativa, in cui l'articolo 2050 si coordina e non contrasta con l'articolo 485, comma VII citato, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (articolo 485 citato), come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 2050 comma I citato), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma II citato), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma I citato); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare... che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie... (In tal senso, rispetto all'analogia previsione... Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 18 settembre 2015, numero 4343... ”.*

Sulla fattispecie si sono infine di recente espressi il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n. 13889/2018 ed ordinanza n.r.g. 688/2022 nonché il Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 39/2021, il Tribunale di Torino, con sentenza emessa nell'ambito del giudizio r.g. 6144/2021 ed il Tribunale di Bergamo, con sentenza emessa nell'ambito del giudizio r.g. 1611/2021.

Il Tribunale di Taranto con sentenza del 03/05/2023, ha accolto il ricorso di un aspirante collocato nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA che ha chiesto il riconoscimento di 6 punti per il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, ma non in costanza di rapporto di impiego. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto del lavoratore al riconoscimento del servizio di leva al pari di ogni altro servizio riconducendolo alla norma sancita nell'art. 569 co 3 del d L.vo 297/94 che garantisce, in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera che “ il periodo di servizio di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” senza far alcuna distinzione tra “ servizio militare prestato in

Via Della Nova 20 87074 Rocca Imperiale M.na (CS) Tel/fax 0981/1903601 cell 389/1629561

E-mail [avv.mf.santarcangelo@pec.it](mailto:avv.mf.santarcangelo@pec.it) Cod Fisc. SNTMFR82R44G786N P.IVA 01261240772



costanza di rapporto di impiego o meno e lo dichiara valido “ a tutti gli effetti”.

Non per ultimo il Tribunale di Roma con le sentenze di accoglimento n. 7550 – 7551 / 2022 è parimenti intervenuto sulla questione.

Pertanto, ai fini dell'accoglimento delle conclusioni che seguiranno e previa disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina” e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 6 punti per ogni anno di servizio civile prestato seppure non in costanza di nomina, e conseguente la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti. (doc.ti 5)

### **RICORRE**

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, contrariis reiectis, voglia così giudicare:

1. previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”;

2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio civile svolto e, conseguentemente,

3. accertata e dichiarata l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto della sig.ra Mele il maggior punteggio pari a 5,4 punti, ( pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,6 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio civile svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e,

4. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio non inferiore a punti 18.70 con riferimento al profilo AA (assistente

Via Della Nova 20 87074 Rocca Imperiale M.na (CS) Tel/fax 0981/1903601 cell 389/1629561

E-mail [avv.mf.santarcangelo@pec.it](mailto:avv.mf.santarcangelo@pec.it) Cod Fisc. SNTMFR82R44G786N P.IVA 01261240772





Amministrativo), punti 14.20 con riferimento al profilo AT e punti 14.15 con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico) e, conseguentemente,

5. condannare l'amministrazione a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto alla ricorrente, pari a punti 18.70 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), punti 14.20 con riferimento al profilo AT e punti 14.15 con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico) o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudice e, collocando conseguentemente il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza.

6. condannare l'amministrazione al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio;

- in via istruttoria

ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dalle ricorrenti ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio:

a. del fascicolo personale della ricorrente e di tutti i provvedimenti /atti / comunicazioni la medesima riguardanti e ritenute necessaria per la definizione della controversia ivi comprese la domanda di aggiornamento per il triennio 2017/2020, poi prorogato per il triennio 2021/2024 presentata dal ricorrente. Con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio anche in considerazione del comportamento processuale che verrà tenuto da controparte.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 9 co 1 bis DPR 115/2002 si dichiara che la ricorrente è titolare di un reddito imponibile Irpef familiare risultante dall'ultima dichiarazione inferiore a € 38.514,03, pertanto la presente controversia è esente dal contributo unificato. [esenzione contributo unificato Mele.pdf](#)

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Copia domanda di aggiornamento nelle Graduatorie del personale Ata nella provincia di Matera negli anni 2021/2024 della sig.ra Mele;
- 2) Copia Diploma di Tecnico Abbigliamento e moda conseguito presso l'istituto Pitagora di Policoro (MT) del 12.7.2000;

Via Della Nova 20 87074 Rocca Imperiale M.na (CS) Tel/fax 0981/1903601 cell 389/1629561

E-mail [avv.mf.santarcangelo@pec.it](mailto:avv.mf.santarcangelo@pec.it) Cod Fisc. SNTMFR82R44G786N P.IVA 01261240772



- 3) Copia Attestato di servizio civile svolto dal 17/02/2004 al 16/02/2005 c/o Comune di Rocca Imperiale (CS);
- 4) Copia diffida del 23/10/2023;
- 5) Copia D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014.
- 6) Copia stralci graduatorie profilo AA, profilo AT, profilo CS triennio 2021 – 2024 Usp Matera;
- 7) Autocertificazione situazione reddituale

Rocca Imperiale (CS) – Matera 20/11/2023

Avv. Maria Francesca Santarcangelo

Via Della Nova 20 87074 Rocca Imperiale M.na (CS) Tel/fax 0981/1903601 cell 389/1629561

E-mail [avv.mf.santarcangelo@pec.it](mailto:avv.mf.santarcangelo@pec.it) Cod Fisc. SNTMFR82R44G786N P.IVA 01261240772

